CAMERA DEI DEPUTATI N. 379

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(MARTINELLI)

—

Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399

Presentato alla Presidenza il 28 agosto 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo unico del presente disegno di legge si provvede a stabilire che gli atti previsti al n. 3 dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, in base ai quali viene richiesta la prima iscrizione dei veicoli a motore e dei rimorchi nuovi di fabbrica al Pubblico registro automobilistico, sono soggetti a registrazione e al pagamento delle tasse fisse di cui alla tabella riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296, che ha sostituito quella dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417. Conseguentemente viene abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1945, n. 399, che esentava tali atti dalla formalità della registrazione.

Il provvedimento intende mettere sullo stesso piano tributario sia gli atti che riguardano la prima iscrizione della proprietà di detti veicoli, nuovi di fabbrica, sia quelli che si riferiscono a veicoli già immatricolati, eliminando una differenziazione che non ha più motivo di sussistere.

Dato anche il carattere di generalità della imposizione in parola, è da ritenere che il provvedimento non avrà ripercussioni di rilievo nel settore della motorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli atti che a' termini dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.